

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10207/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10207 del 2024, proposto da

Maria Marmorino, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Calabrese,
Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Decreto del 06.09.2024, atto Prot. n. 0053685, relativamente alla procedura
concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con
cui il Ministero dell'Istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la
graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a

tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia;

- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;

nonché, occorrendo,

- per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

7. Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

8. Vista la richiesta di chiarimenti rivolta all'Amministrazione resistente con decreto presidenziale n. 4631 del 14 ottobre 2024;

9. Rilevato che l'Amministrazione non ha eseguito l'incombente istruttorio;

10. Ritenuto assolutamente necessario, al fine del decidere, acquisire i chiarimenti richiesti e ritenuto, quindi, di reiterare l'incombente istruttorio assegnando alla parte resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e la conseguente integrazione del contraddittorio di cui in motivazione,
- accoglie l'istanza di parte ricorrente e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- reitera l'incombente istruttorio di cui al decreto presidenziale n. 4631/2024, assegnando alla parte resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO